



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

CIRCOLO DIDATTICO

"MARIA SCHININA"

RAGUSA (RG) - VIA SOLFERINO ANG. IV NOVEMBRE - C.F. 80003090885 - C.M. RGEE00600N

RAGUSA, 18/05/2006

Prot. n° 1421
ATTO N. SCUOLA ELEMENTARE

Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Diquattro

(C.F. 80003090885)

e la Prof.ssa SPINELLO VALENTINA

(C.F. SPNVNT77D42C927H)

Premesso che, con provvedimento in data 18/05/2006 unito alla presente, la Prof.ssa SPINELLO VALENTINA, nata a COMISO (RG), il 02/04/1977 e residente a NISCEMI VIA S.NOTO, N.27, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione della Prof.ssa VARCADIPANE LILIANA per il tipo posto comune, per n° 24 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 18/05/2006 e cessazione al 25/05/2006 presso CIRCOLO DIDATTICO "M.SCHININA" dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 18/05/2006.

Le prestazioni proprie del profilo professionale di "Doc. Scuola Materna Elementare" consisteranno nell'espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L.

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio e fino al termine del medesimo, corrispondente a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è pari a Euro 17.582,15 come stipendio annuo lordo secondo la tabella 2 allegata al C.C.N.L. del 24 luglio 2003 oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 24/24.

La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute è effettuata dall'ufficio che provvede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto.

L'interessata è tenuta a produrre, in tempi brevi, il certificato di idoneità all'impiego rilasciato dalla competente Autorità sanitaria. Si rammenta che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni - comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento - comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.

Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dal C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.

Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

SUPPL. TEMPORANEA SCUOLA ELEMENTARE TOT.GG.8-

RAGUSA, 18/05/2006

Firma per accettazione
SPINELLO VALENTINA

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Diquattro

ALLEGATO